

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2276-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1967

Comunicata alla Presidenza il 24 ottobre 1967

Ratifica ed esecuzione del Terzo Accordo internazionale sullo stagno adottato
a New York il 14 aprile 1965

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo internazionale per lo stagno sottoposto alla vostra ratifica non si differenzia dai due precedenti, il primo dei quali venne adottato a Londra il 1° marzo 1954, entrò in vigore il 1° luglio 1956 per la durata di cinque anni e venne ratificato dall'Italia con legge 9 luglio 1956, n. 1012.

Il secondo è stato adottato a Londra il 1° settembre 1960, è entrato in vigore il 1° luglio 1961 allo scadere del primo Accordo ed anch'esso per la durata di cinque anni.

Esso è stato ratificato in Italia con legge 3 dicembre 1962, n. 1889.

L'attuale accordo è stato adottato a New York il 14 aprile 1965 e, come i precedenti, è stato negoziato per iniziativa dell'ONU. La sua durata è di cinque anni ed il suo scopo è la stabilizzazione del mercato della

materia prima formante oggetto dei due primi accordi.

Esso quindi può considerarsi un rinnovo anche se nella dizione di taluni articoli si riscontrano alcune modeste varianti che non modificano la sostanza dei precedenti accordi, i quali hanno avuto pratica attuazione ormai da oltre dieci anni, con soddisfazione delle parti contraenti.

L'Italia, che trovasi al sesto posto dei Paesi consumatori, ha quindi interesse a rinnovare la sua adesione, tanto più che l'onere che ne deriva è di appena lire 3.500.000 annui, rappresentando la sola nostra quota di contribuzione alle spese del Consiglio internazionale che ha sede a Londra e del Segretariato permanente.

Il vostro relatore pertanto vi invita ad approvare la legge che ratifica l'Accordo stesso.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Terzo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a New York il 14 aprile 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, valutato in annue lire 3.500.000, si farà fronte, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1966 con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione di banane fresche e per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.